

non sono richiesti, ed i comuni non dovranno farli, quando le strade stesse siano già comprese negli elenchi esistenti.

Vi sono comuni, i quali per accedere alla stazione ferroviaria od al porto non hanno bisogno di costruire tutta l'intera strada dall'abitato alla stazione od al porto, ma devono costruire un solo tratto, dall'abitato ad un'altra strada già esistente, strada che venne costruita da altri comuni, oppure da altri comuni in consorzio con essi.

Ebbene alcuni di questi comuni, avendo formato gli elenchi del solo tratto di strada da costruirsi, incontrarono difficoltà per l'approvazione presso la prefettura od il Genio civile, perchè si voleva intendere la legge nel senso che dovesse applicarsi soltanto a quei comuni, che debbono costruire tutta intera la strada dall'abitato alla stazione.

Io credo che quest'interpretazione non sia esatta: quando un comune deve costruire il suo tratto di strada dall'abitato ad un'altra strada preesistente non deve fare gli elenchi se non per quel tratto nuovo da costruire, e non è obbligato a fare gli elenchi delle strade già costruite.

Domando quindi all'onorevole ministro se creda che così si debba intendere la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Nuvoloni ha facoltà di parlare.

NUVOLONI. Ho domandato di parlare per avere uno schiarimento sull'articolo 2 della legge 8 luglio 1903. Per maggior sicurezza io ho presentato un articolo aggiuntivo che chiamerei piuttosto esplicativo e che potrebbe anche diventare inutile a seconda delle dichiarazioni che farà l'onorevole ministro.

L'articolo unico dell'odierno disegno di legge suona così: « I comuni provvederanno con le norme dell'articolo 17 sulla legge dei lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie che essi intendessero costruire e che (noti la Camera) non risultassero iscritte in elenchi già formati ed omologati ».

Orbene, noi sappiamo che in base alla legge del 1868 furono formati gli elenchi in cui erano indicate le strade consorziali ed intercomunali da costruirsi coi vantaggi di quella legge. Sappiamo ancora che talune di quelle strade intercomunali non furono portate a termine, e talune non furono neanche iniziate essendo sopravvenuta la legge del 1904 che sospese l'esecuzione della legge del 30 agosto 1868.

In questa condizione di cose — per tali strade consorziali iscritte in appositi elenchi ed omologate, io vorrei uno schiarimento da parte del Governo: queste strade che furono già iscritte come intercomunali e consorziali, in base alla legge del 1868, hanno diritto in forza della so-

pravvenuta legge 8 luglio 1903 di essere iscritte come strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie? Hanno esse diritto — qualunque siano già state qualificate intercomunali — ai sussidi di cui nell'articolo 1 della legge 1903? In altri termini hanno il diritto al concorso nella spesa in ragione del 50 per cento da parte del Governo?

A me parrebbe di sì — perchè se la legge 1868 fu sospesa e poi fu promulgata quella del 1903 avente per oggetto di facilitare l'accesso alle stazioni ferroviarie viciniori — conchè concorrano tutti gli altri requisiti voluti dall'articolo 1 della citata legge 1903 sarebbe enorme ed ingiusto privare di tale beneficio dette strade pel semplice fatto che furono iscritte come intercomunali.

Colla legge del 1903 si volle portare un beneficio ai comuni che non hanno ancora la strada rotabile di accesso alla stazione ferroviaria; non vi sarebbero davvero ragioni per negare questo vantaggio ai comuni che pur avendo iscritte le loro strade nell'elenco delle consorziali poscia non le costruirono o non le poterono ultimare. Onestamente esse non possono e non debbono essere private del maggior sussidio accordato colla legge del 1903.

Quindi io vorrei dall'onorevole ministro una spiegazione in questo senso: vorrei sapere cioè se anche quando le strade sieno state già elencate od omologate in base alla legge del 1868 (non si tratta di riattarle) ove le stesse non siano ancora state costruite totalmente, possano essere attualmente iscritte come strada d'accesso a stazioni ferroviarie purchè abbiano tutti i requisiti voluti dall'articolo primo della legge del 1903, e se abbiano il diritto di usufruire dei vantaggi concessi dalla legge stessa all'articolo primo ossia del sussidio del 50 per cento.

Questa è la preghiera che rivolgo all'onorevole ministro; questa è la spiegazione che chiedo perchè il caso occorrerà per molte strade ed io per esemplificare cito le strade di Baiardo e di Villatalla colle quali gli abitanti di quei paesi vorrebbero rispettivamente andare alle viciniori stazioni ferroviarie di San Remo e di Porto Maurizio. Quelle strade furono elencate tra le intercomunali, ma non furono costruite o meglio non furono ultimate. A seconda della risposta che mi darà l'onorevole ministro dei lavori pubblici, io potrò anche ritenere superfluo il mio articolo aggiuntivo e come tale potrò ritirarlo.

ROSSI ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

ROSSI ENRICO. Prego l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione di darmi un chiarimento per l'intelligenza della modi-